



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>215</u>	del <u>14/7/2025</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento del Collegio degli Ufficiali di Gara, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
<b>Esecuzione:</b>	<input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Conoscenza:</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Consegnata il:</b>	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;



Deliberazione n.

215

Riunione del

14/7/2025

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto Federale della Federazione Italiana Canoa Kayak;

VISTO il Regolamento Organico della Federazione Italiana Canoa Kayak;

VISTA la nota n.1757-2025 del 26 maggio 2025 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento del Collegio degli Ufficiali di Gara approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n.134/25 nella riunione del 28 aprile 2025;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico;

### DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento del Collegio degli Ufficiali di Gara della Federazione Italiana Canoa Kayak approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n.134/25 nella riunione del 28 aprile 2025;

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
*F.to Carlo Morzini*

**IL VICE PRESIDENTE**  
*F.to LYANA BIANCHEDI*

VISTO: se ne propone  
l'adozione attestandone la  
conformità agli atti, la regolare  
istruttoria e la compatibilità con  
la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini



Allegato n. .... 2 .....

Deliberazione n. 215 .....

Es. ione del 14/7/2025



# REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA F.I.C.K.

h

**ABBREVIAZIONI****IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA**

ART. 1 - COSTITUZIONE, FINALITA' E SEDE

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

1  
1**L'ASSEMBLEA DEGLI UFFICIALI DI GARA**

ART. 3 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 4 - COMPETENZE

ART. 5 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE

ART. 6 - PARTECIPAZIONE, VALIDITA' E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 7 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA ELETTIVA

ART. 8 - DELEGHE

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - INELEGGIBILITA'

ART. 10 - FUNZIONI

1  
2  
2  
2  
3  
4  
4  
4**LA DIREZIONE ARBITRALE CANOA**

ART. 11 - COMPOSIZIONE

ART. 12 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

ART. 13 - COMPETENZE

ART. 14 - DECADENZA

ART. 15 - INTEGRAZIONE

4  
4  
5  
6  
6**I FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI**

ART. 16 - FUNZIONI E DURATA

6

**GLI UFFICIALI DI GARA**

ART. 17 - FUNZIONI ED INQUADRAMENTO

ART. 18 - REQUISITI ED IMPEDIMENTI

ART. 19 - DOVERI

ART. 20 - DIRITTI

ART. 21 - ASPIRANTI ARBITRI

ART. 22 - ARBITRI

ART. 23 - GIUDICI ARBITRI

ART. 24 - ATTIVITA' ARBITRALE INTERNAZIONALE

ART. 25 - GIUDICI ARBITRI BENEMERITI

ART. 26 - GIUDICI ARBITRI ONORARI

ART. 27 - MASTER

ART. 28 - ATTIVITA' ARBITRALE

ART. 29 - INCOMPATIBILITA'

ART. 30 - ASPETTATIVA

ART. 31 - DECADENZA

ART. 32 - REINSERIMENTO NEL COLLEGIO

7  
7  
7  
8  
8  
9  
9  
9  
9  
10  
10  
10  
10  
11  
11  
11  
12**GLI UFFICIALI DI GARA**

ART. 33 - DISCIPLINA

12

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - NORMA TRANSITORIA

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE

13  
13  
13*h**Mi*



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

## **ABBREVIAZIONI**

- C.F. = Consiglio Federale
- Collegio = Collegio degli Ufficiali di Gara
- D.A.C. = Direzione Arbitrale Canoa
- F.A.R. = Fiduciari/o Arbitrali/e Regionali/e
- F.I.C.K. = Federazione Italiana Canoa Kayak
- Presidente = Presidente del Collegio
- Regolamento = Regolamento del Collegio degli Ufficiali di Gara / Regolamento Arbitrale
- U.G. = Ufficiale di Gara
- UU.G. = Ufficiali di Gara

*h*

*M*

## IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA

### ART. 1 - COSTITUZIONE, FINALITA' E SEDE

- 1.1 Il Collegio, costituito a Firenze nel 1978, è l'organismo tecnico della F.I.C.K., che inquadra gli Ufficiali di Gara di ogni specialità e ne disciplina l'attività, in conformità con le norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico F.I.C.K., e del presente Regolamento con le altre norme federali.
- 1.2 Il Collegio ha sede in Roma.

### ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

- 2.1 Il Collegio realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i suoi organi che si distinguono in:
- 2.2 **Organi primari**
- l'Assemblea degli UU.G.
  - la Direzione Arbitrale Canoa
  - il Presidente del Collegio
- 2.3 **Organi complementari**
- i Fiduciari Arbitrali Regionali

## L'ASSEMBLEA DEGLI UFFICIALI DI GARA

### ART. 3 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- 3.1 L'Assemblea degli UU.G. è il supremo organo del Collegio, e ad essa spettano i poteri deliberativi.
- 3.2 L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli UU.G. regolarmente tesserati alla F.I.C.K.
- 3.3 L'Assemblea Nazionale degli UU.G. può essere Ordinaria e Straordinaria.
- 3.4 L'Assemblea Nazionale Ordinaria, e l'Assemblea Straordinaria, può essere elettiva o non elettiva.
- 3.5 L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si celebra ogni quattro anni nell'ultimo trimestre dell'anno in cui si celebrano i Giochi Olimpici estivi.
- 3.6 L'Assemblea Nazionale Straordinaria viene indetta nelle seguenti ipotesi:
- modifica del Regolamento del Collegio
  - dimissioni o impedimento del Presidente
  - decadenza della D.A.C.
  - impossibilità di integrazione di un Consigliere della D.A.C. a seguito cessazione del suo incarico
  - motivata richiesta della metà più uno dei componenti della D.A.C.
  - motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Ufficiali di Gara aventi diritto al voto.
- 3.7 Sarà competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Regolamento del Collegio, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

### ART. 4 - COMPETENZE

- 4.1 Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

*Alessandro Cherubini*

- l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente e dei Consiglieri della D.A.C.
- la discussione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel quadriennio trascorso
- la discussione ed approvazione delle proposte di indirizzo tecnico ed organizzativo del Collegio per il quadriennio successivo
- la proclamazione della nomina degli Ufficiali di Gara della categoria alla qualifica di Giudice Arbitro Onorario
- le deliberazioni su ogni altro argomento all'Ordine del Giorno

**4.2** Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- le deliberazioni sulle proposte di modifica al Regolamento da sottoporre ad approvazione del C.F.
- l'elezione, nelle ipotesi previste dal presente Regolamento di vacanza verificatasi prima della fine del mandato quadriennale, del Presidente e dei membri della D.A.C. decaduta
- le deliberazioni su ogni altro argomento all'Ordine del Giorno.

**ART. 5 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE**

**5.1** Le Assemblee Nazionali sia Ordinaria sia Straordinaria, sono indette e successivamente convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci. Con l'indizione si comunicherà a tutti gli Ufficiali di Gara, la data fissata per l'Assemblea, almeno 60 giorni prima dell'effettuazione della stessa, congiuntamente all'elenco degli aventi diritto al voto. L'indizione dell'assemblea avverrà per posta ordinaria o posta elettronica. Sarà inviata tramite raccomandata A/R o PEC, a cura della Segreteria Federale, agli Ufficiali di Gara aventi diritto al voto almeno 20 giorni prima della celebrazione dell'assemblea, la convocazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che seconda convocazione, ed eventuali altre disposizioni ed informazioni, compreso l'Ordine del Giorno.

**5.2** Nei casi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato quadriennale del Presidente e dei membri della D.A.C. decaduta, l'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere indetta entro 60 giorni, dagli organi espressamente previsti nel presente Regolamento del Collegio e si deve tenere nei successivi 20 giorni.

**ART. 6 – PARTECIPAZIONE, VALIDITA' E SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

**6.1** All'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria, partecipano con diritto di voto i Giudici Arbitri con la qualifica di

- Giudici Arbitri
- Giudici Arbitri Benemeriti
- Giudici Arbitri Onorari
- Giudici Arbitri Master

I Giudici Arbitri di cui sopra partecipano, senza diritto di voto, nel caso in cui nel biennio precedente lo svolgimento dell'Assemblea non abbiano svolto attività arbitrale, se convocati.

Possono assistere senza diritto di voto

- i Giudici Arbitri in aspettativa
- gli Arbitri
- gli Aspiranti Arbitri
- eventuali altri che la D.A.C. ritenesse opportuno invitare

*h**[Signature]*

- 6.2** È preclusa comunque la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari che prevedano l'esclusione dall'attività federale per un periodo non inferiore a quindici giorni, in corso di esecuzione già comminati dagli organi di giustizia e/o non sia in regola con le quote di tesseramento.
- 6.3** Le assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
- 6.4** L'Assemblea è dichiarata aperta dall'organo che l'ha convocata (o da chi ne fa le veci) che assume la Presidenza provvisoria e, constatata la validità della seduta, invita gli U.U.G. aventi diritto al voto, ad eleggere per acclamazione, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vice Presidente, un Segretario e tre scrutatori. Nelle assemblee elettive i candidati non possono essere scrutatori.
- 6.5** Il Segretario provvede a redigere il verbale di Assemblea annotando gli interventi effettuati, l'esito delle votazioni ed eventuali richieste di verbalizzazione. Il verbale di assemblea viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'assemblea.
- 6.6** Per i compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e per quanto non espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico F.I.C.K.

#### **ART. 7 – VOTAZIONI IN ASSEMBLEA ELETTIVA**

- 7.1** Le votazioni elettive del Presidente e dei Consiglieri della D.A.C. devono essere effettuate a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive.
- 7.2** Il Presidente ed i Consiglieri della D.A.C. sono eletti dall'Assemblea Ordinaria Elettiva e, nelle ipotesi previste dal presente regolamento, dall'Assemblea Straordinaria degli U.U.G..
- 7.3** Per le elezioni del Presidente e dei Consiglieri della D.A.C., gli U.U.G. aventi diritto al voto, potranno esprimere una sola preferenza.
- 7.4** In presenza di più di due candidati per l'elezione del Presidente in prima votazione un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto a voto, presenti in assemblea. Qualora nessun candidato la riporti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella categoria di Giudice Arbitro, ed in via subordinata di età.
- 7.5** Qualora a concorrere alla carica di Presidente vi siano fino a due candidati, per l'elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la maggioranza semplice dei voti.
- 7.6** I Consiglieri vengono votati a scrutinio segreto e risultano eletti, al primo scrutinio, i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
- 7.7** In caso di parità, ove necessario, si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella categoria di Giudice Arbitro, ed in via subordinata di età.

#### **ART. 8 – DELEGHE**

- 8.1** Per le votazioni nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, previste dal presente Regolamento, non sono previste deleghe

#### **ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – INELEGGIBILITA'**

- 9.1** Chi intende concorrere a rivestire la carica di Presidente o di Consigliere della D.A.C., dovrà inviare, a mezzo lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) o a mezzo lettera a mano o a mezzo PEC o mezzi equipollenti con valore

*Alessandro Cherubini*

legale, alla Segreteria Federale, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea degli UU.G., formale candidatura specificando per quale carica intende candidarsi. La candidatura per la carica di Presidente esclude la possibilità di candidarsi alla carica di Consigliere e viceversa.

- 9.2** Possono presentare la loro candidatura i Giudici Arbitri, i Giudici Arbitri Internazionali, i Giudici Arbitri Benemeriti, i Giudici Arbitri Onorari ed i Giudici Arbitri Master.
- 9.3** Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata con la gestione della FICK.
- 9.4** Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

## **ART. 10 – FUNZIONI**

- 10.1** Il Presidente rappresenta il Collegio, ed è responsabile del funzionamento dello stesso di fronte all'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed al C.F.
- 10.2** Convoca e presiede la D.A.C. e convoca l'Assemblea degli UU.G., salvo i casi previsti dal presente regolamento.
- 10.3** Vigila sul funzionamento del Collegio e può partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli UU.G..
- 10.4** In caso di estrema urgenza può assumere iniziative o deliberare in materie rientranti tra le competenze della D.A.C., con l'obbligo, alla prima riunione utile, di sottoporre alla ratifica della medesima le determinazioni adottate.

## **LA DIREZIONE ARBITRALE CANOA**

### **ART. 11 – COMPOSIZIONE**

- 11.1** La D.A.C. è composta dal Presidente e da quattro Consiglieri.
- 11.2** La D.A.C. nella sua prima riunione dopo l'elezione elegge a maggioranza, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri, il Vice Presidente ed il Segretario.
- 11.3** In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **ART. 12 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE**

- 12.1** La D.A.C. si riunisce in seguito a convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e/o quando ne sia avanzata esplicita richiesta da due Consiglieri.
- 12.2** La convocazione deve essere effettuata tramite PEC, raccomandata A/R o altro mezzo equipollente, inviata almeno dieci giorni prima della data stabilita.
- 12.3** L'avviso di convocazione deve necessariamente riportare la data, l'orario e la località di svolgimento, nonché l'Ordine del Giorno, che potrà essere integrato da richieste successivamente formulate dai singoli Consiglieri, ed approvate dalla D.A.C.
- 12.4** La D.A.C. è validamente costituita quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno due Consiglieri.
- 12.5** Per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza semplice.
- 12.6** In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la riunione.

### **ART. 13 – COMPETENZE**

- 13.1** La D.A.C. dirige l'attività del Collegio in conformità con le direttive approvate dall'Assemblea degli UU.G., ed in particolare:

*la**[Signature]*

*Alessandro Cherubini*

- a) predispone la relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel quadriennio trascorso.
- b) determina il programma di attività del Collegio per l'anno successivo, e le relative variazioni nel rispetto del programma quadriennale del Presidente, da sottoporre alla ratifica del C.F.
- c) cura l'aggiornamento ed il perfezionamento degli U.U. G. anche con incontri periodici anche per via telematica, e nomina le commissioni didattiche, tecniche e d'esame
- d) nomina i F.A.R. e può revocarli con atto motivato.
- e) propone al C.F. la nomina degli U.U.G..
- f) concede le abilitazioni arbitrali per le discipline dell'attività sportiva federale.
- g) La D.A.C. può prevedere la concessione di ulteriori abilitazioni U.U.G. per nuove discipline procedendo ad assegnare l'abilitazione d'ufficio ad alcuni / tutti gli U.U.G., o richiedere il superamento di un esame di abilitazione. Gli U.U.G. abilitati per una disciplina, sono ritenuti idonei all'arbitraggio di competizioni delle rispettive prove di paracanoa. La D.A.C. comunica annualmente ad inizio stagione quali sono le discipline per cui gli U.U.G. sono abilitati. Gli U.U.G. possono richiedere di essere esentati dalla pratica di alcune discipline.  
Qualora un U.G. volesse acquisire un'ulteriore abilitazione, dovrà sostenere, e superare, un esame di qualificazione nella specialità richiesta.  
Un U.G. che, per due stagioni agonistiche consecutive, non svolge attività arbitrale per indisponibilità e/o rinuncia all'arbitraggio in seguito a convocazioni ufficiali, perde la/le relativa/e abilitazione/i. Per essere riammesso deve aver preso parte ad una fase di formazione con modalità definite dalla D.A.C.
- h) designa le giurie delle gare che si disputano in Italia
- i) propone al C.F. i nominativi dei Giudici Arbitri Internazionali per le gare all'estero.
- j) può presenziare alle gare per osservare i servizi arbitrali e lo svolgimento delle competizioni.
- k) colloca gli Ufficiali di Gara, tranne gli A.A. e gli A., in aspettativa.
- l) funge da organo disciplinare, per fatti esclusivamente tecnici, nei confronti degli Ufficiali di Gara.
- m) ratifica i provvedimenti adottati in caso di estrema urgenza dal Presidente.
- n) può delegare l'esercizio di funzioni non esclusive al Presidente.
- o) vigila sull'osservanza del presente regolamento del Collegio.
- p) il Segretario firma gli atti ordinari, cura l'archiviazione degli atti del Collegio e svolge i compiti attribuitigli dalla D.A.C. o dal Presidente.

## **ART. 14 - DECADENZA**

- 14.1** La D.A.C. decade
  - a) per cessazione dalla carica del Presidente del Collegio.
  - b) per dimissioni, anche non contemporanee, di tre Consiglieri nell'arco del quadriennio.
- 14.2** In caso di decadenza della D.A.C. per qualsiasi motivo, dovrà essere indetta, entro sessanta giorni, l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà avere luogo entro venti giorni successivi.
- 14.3** L'ordinaria amministrazione del Collegio fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria spetterà:
  - a) al Presidente, nel caso di dimissioni non contemporanee di tre Consiglieri nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade la D.A.C., ma non il Presidente.
  - b) al Vice Presidente, nel caso di impedimento definitivo del Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo.
  - c) all'intera D.A.C. (unitamente al Presidente), nel caso di dimissioni del Presidente.

*h**[Signature]*

*Alessandro Cherubini*

- d) al Presidente decaduto, in caso di contemporanea dimissioni della metà più uno dei Consiglieri, nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade l'intera D.A.C..
- 14.4** Inoltre, decade il componente la D.A.C. che, salvo casi di forza maggiore, risulti assente a tre riunioni dell'organo, anche se non consecutive, nel corso del quadriennio.

### **ART. 15 – INTEGRAZIONE**

- 15.1** In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la D.A.C. provvederà ad integrarsi effettuando la sostituzione con il candidato che nell'ultima votazione sia risultato il più votato dei non eletti, purché questi abbia riportato la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
- 15.2** In caso di parità, viene nominato il candidato che ha la maggiore anzianità nella qualifica di G.A., ed in via subordinata di età.
- 15.3** Qualora il candidato primo dei non eletti riporti meno della metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto, o qualora per qualsiasi motivo, l'integrazione non fosse possibile, si procederà alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria per l'elezione del Consigliere mancante.

## **I FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI**

### **ART. 16 – FUNZIONI E DURATA**

- 16.1** La D.A.C. nomina, nei Comitati Regionali e/o nelle Delegazioni Regionali / Provinciali in cui siano presenti almeno tre UU.G., un F.A.R.
- 16.2** Nelle regioni in cui vi fossero meno di tre UU.G., gli stessi potranno essere accorpati ad un'altra regione, o potrà essere nominato un F.A.R. ad interim scelto dalla D.A.C.
- 16.3** L'incarico di F.A.R. ha la durata di un quadriennio solare.
- 16.4** I F.A.R., in conformità con le disposizioni emanate dalla D.A.C., coordinano l'attività arbitrale nel territorio di competenza, in particolare:
- curano la formazione degli UU.G. nelle categorie.
  - designano le giurie per le gare deliberate dalla F.I.C.K. nei calendari regionali
  - predispongono la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre alla D.A.C.
  - curano l'aggiornamento dell'archivio arbitrale regionale.
  - svolgono ogni altro compito attribuitogli dalla D.A.C. o dal Presidente.

## **GLI UFFICIALI DI GARA**

### **ART. 17 – FUNZIONI ED INQUADRAMENTO**

- 17.1** Gli Ufficiali di Gara si differenziano in
- Aspirante Arbitro
  - Arbitro
  - Giudice Arbitro
  - Giudice Arbitro Benemerito
  - Giudice Arbitro Onorario
  - Master
- 17.2** Gli UU.G. con la qualifica di Giudice Arbitro, Giudice Arbitro Benemerito, Giudice Arbitro Onorario e Master, hanno la funzione di dirigere ed arbitrare qualsiasi competizione a carattere nazionale e regionale indette o approvate dalla F.I.C.K., assicurandone il regolare svolgimento.

*G**[Signature]*

## **ART. 18 - REQUISITI ED IMPEDIMENTI**

**18.1** Sono requisiti indispensabili per l'ammissione e la permanenza nel Collegio:

- essere regolarmente tesserati alla FICK
- la cittadinanza italiana.
- la maggiore età.
- il non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
- il non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), delle discipline sportive associate a degli enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico
- abbiano subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale della WADA.
- è altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguente ad un patteggiamento.
- la perfetta conoscenza delle norme federali, stabilita attraverso gli esami di abilitazione previsti ai successivi artt. 21, 22, 23 e 24.
- non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping del C.O.N.I., e delle disposizioni del codice mondiale antidoping WADA.

## **ART. 19 - DOVERI**

- 19.1** Nell'assolvimento delle loro funzioni gli UU.G. devono operare con lealtà, rettitudine e moralità, in osservanza dei principi di terzietà ed indipendenza di giudizio ispirando le loro azioni al miglior spirito di collaborazione con tutti i tesserati.
- 19.2** Devono osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni federali con assoluto riserbo.
- 19.3** Gli UU.G. non possono rilasciare dichiarazioni senza espressa autorizzazione della D.A.C.
- 19.4** Salvo casi di forza maggiore devono assolvere ogni incarico loro attribuito dai competenti organi del Collegio e partecipare alle riunioni arbitrali.
- 19.5** Non possono partecipare a riunioni arbitrali e/o canoistiche non indette dagli organi della F.I.C.K.
- 19.6** Gli UU.G. dovranno seguire le riunioni tecniche di aggiornamento che saranno indette allo scopo dalla D.A.C. La non partecipazione a tali riunioni, sarà considerata come fattore negativo nei criteri che annualmente saranno indicati per addivenire alla composizione delle giurie a carattere nazionale e inoltre non verranno chiamati per commissioni di studio, didattiche, tecniche e d'esami.
- 19.7** Qualora gli UU.G. intendano svolgere attività agonistica devono comunicarlo alla D.A.C. ad inizio di ogni stagione, in occasione dell'invio della disponibilità ad arbitrare. Non potranno comunque gareggiare in competizioni che li vedono convocati come UU.G..

## **ART. 20 - DIRITTI**

*Alessandro Cherubini*

## **20.1** Gli UU.G. godono dei seguenti diritti

- indennità di trasferta e rimborsi per la partecipazione a gare, riunioni, corsi ed esami per i quali siano stati regolarmente convocati in conformità con le disposizioni federali.
- rimborso, in caso di esito positivo, delle spese sostenute per l'ottenimento dell'abilitazione Internazionale.
- assicurazione contro gli infortuni per fatti occorsi durante lo svolgimento del loro incarico, e assistenza legale della F.I.C.K.
- libero ingresso nelle manifestazioni federali dietro presentazione della tessera federale.
- ogni altro beneficio concesso dalla F.I.C.K.

## **ART. 21 - ASPIRANTI ARBITRI**

- 21.1** La D.A.C., in armonia con il programma di attività del Collegio, approvato dal C.F., promuove periodicamente la realizzazione di corsi per Aspiranti Arbitri.
- 21.2** Possono presentare domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei requisiti previsti, fino all'età di 60 anni.
- 21.3** La domanda di ammissione, istruita dal competente F.A.R., viene sottoposta al vaglio insindacabile della D.A.C., che la accoglie o la rigetta con atto motivato.
- 21.4** I candidati ammessi che abbiano regolarmente partecipato al corso formativo e che abbiano superato l'esame di idoneità sono nominati Aspiranti Arbitri.
- 21.5** L'esame per l'ottenimento della qualifica di Aspirante Arbitro sarà effettuato dal F.A.R., dopo autorizzazione della D.A.C.
- 21.6** Gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri vengono adibiti ad assolvere incarichi arbitrali regionali, in graduale responsabilità perfezionando la loro preparazione.
- 21.7** Al termine del periodo di preparazione, che dura almeno due anni, gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri, vengono invitati dalla D.A.C. a sostenere l'esame di abilitazione che sarà effettuato con la direzione di almeno un componente la D.A.C., il cui superamento determina la nomina ad Arbitro. In caso di esito negativo l'esame può essere ripetuto dopo un anno.
- 21.8** L'esito negativo per due volte dell'esame o l'assenza ingiustificata comporta la perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.

## **ART. 22 - ARBITRI**

- 22.1** La qualifica di Arbitro consente l'espletamento delle funzioni arbitrali nelle competizioni delle specialità per cui è stato abilitato, con mansioni ausiliarie, specie nelle competizioni a carattere regionale, ed eventualmente con mansioni direttive, in conformità con le disposizioni emanate dalla D.A.C.
- 22.2** Dopo due stagioni agonistiche di attività ininterrotta nella qualifica di Arbitro, informandone il F.A.R., potrà presentare domanda di ammissione all'esame per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro. L'accettazione della domanda è a insindacabile giudizio della D.A.C.
- 22.3** La reiezione della domanda va motivata e comunicata a mezzo raccomandata A/R o PEC.
- 22.4** L'esame effettuato con la direzione di almeno un membro della D.A.C., deve accertare la perfetta preparazione arbitrale del candidato, la sua capacità di svolgere con assoluta competenza qualsiasi incarico arbitrale a carattere ausiliario e direttivo.
- 22.5** Il mancato superamento o la mancata partecipazione all'esame di qualificazione arbitrale non determina la perdita della qualifica già maturata e il candidato non potrà

a

essere ammesso ad un successivo esame di qualificazione prima che sia trascorso un anno agonistico.

### **ART. 23 - GIUDICI ARBITRI**

**23.1** I Giudici Arbitri sono abilitati alla direzione ed all'arbitraggio di qualsiasi competizione a carattere nazionale e regionale.

**23.2** Partecipano attivamente all'attività tecnico/organizzativa del Collegio e possono essere designati come membri di commissioni didattiche e d'esame.

### **ART. 24 - ATTIVITA' ARBITRALE INTERNAZIONALE**

**24.1** I Giudici Arbitri, dall'anno successivo a quello dell'ottenimento della qualifica, possono presentare alla D.A.C. domanda d'ammissione all'esame di abilitazione internazionale.

**24.2** In caso di accettazione della domanda il candidato viene sottoposto ad un esame di idoneità, ed in caso di esito positivo, la D.A.C. trasmette la domanda al C.F., per la successiva presentazione all'E.C.A. o all'I.C.F.

**24.3** Il candidato non potrà ripresentare la domanda prima che sia trascorso un anno agonistico dal mancato superamento, o dalla mancata partecipazione all'esame di qualificazione.

**24.4** I Giudici Arbitri con abilitazione internazionale, oltre a essere designati dalla D.A.C. per la direzione e l'arbitraggio delle competizioni organizzate dalla F.I.C.K. nelle gare a carattere nazionale, sono segnalati dal C.F., su proposta della D.A.C., all'I.C.F. ed all'E.C.A. per l'attività internazionale in Italia ed all'estero,

**24.5** La D.A.C. collaborerà nel designare ulteriori UU.G. per tali manifestazioni.

### **ART. 25 - GIUDICI ARBITRI BENEMERITI**

**25.1** Gli Ufficiali di Gara che si siano distinti nell'attività del Collegio, al superamento del 70° anno di età, su proposta della D.A.C., potranno essere nominati, dal C.F., Giudici Arbitri Benemeriti.

**25.2** I Giudici Arbitri Benemeriti, oltre a partecipare all'attività arbitrale a carattere agonistico potranno essere designati come componenti di commissioni didattiche e d'esame.

### **ART. 26 - GIUDICI ARBITRI ONORARI**

**26.1** Gli Ufficiali di Gara in attività che si sono particolarmente distinti nell'attività del Collegio, dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche, su proposta della D.A.C., potranno essere nominati dal C.F., e proclamati dall'assemblea degli UU.G., Giudici Arbitri Onorari.

**26.2** I Giudici Arbitri Onorari, potranno essere designati dalla D.A.C.

a) per incarichi a carattere organizzativo quali

- membro di commissioni d'esame
- supervisore alle gare sia nazionali sia regionali
- membro di gruppi di lavoro

b) per incarichi a carattere tecnico quali

- relatore in riunioni didattiche e tecniche
- preparatore degli UU.G. della categoria degli Aspiranti Arbitri
- ogni incarico che la D.A.C. ritenga affidare
- partecipare all'attività arbitrale a carattere agonistico

### **ART. 27 – MASTER**

**27.1** Nell'anno agonistico del compimento del 75° anno di età, l'Ufficiale di Gara diventa Master e viene esentato dalle mansioni arbitrali. Previa dichiarata disponibilità, può essere convocato in giuria negli incarichi ritenuti idonei e/o chiamato ad assolvere altri incarichi che rientrano nell'attività arbitrale.

### **ART. 28 – ATTIVITA' ARBITRALE**

**28.1** L'attività arbitrale agonistica federale si esplica nelle competizioni internazionali, nazionali, interregionali e regionali svolgendo gli incarichi arbitrali direttivi o di ausiliario dell'Ufficiale di Gara che dirige la giuria.

**28.2** Ogni U.G. deve tempestivamente segnalare alla D.A.C. l'eventuale motivata indisponibilità ad assolvere incarichi arbitrali in determinati giorni o periodi, presentando, la dichiarazione di disponibilità, seguendo le indicazioni comunicate ogni inizio stagione.

**28.3** Gli UU.G. devono presentarsi puntualmente all'ora e nel luogo previsti dalla lettera di convocazione.

**28.4** Durante lo svolgimento della competizione dipendono esclusivamente dall'U.G. che dirige la giuria, senza il cui assenso non possono assentarsi dalla propria postazione e dal campo di gara prima del termine della gara.

**28.5** Gli UU.G. che abbiano diretto una gara devono redigere il rapporto arbitrale, in forma chiara ed esauriente riportando in modo oggettivo e con precisione i dati richiesti, in conformità con le disposizioni emanate dalla D.A.C..

**28.6** L'eventuale indisponibilità ad arbitrare una gara, deve essere tempestivamente comunicata e motivata in conformità con le disposizioni emanate dalla D.A.C..

**28.7** Durante lo svolgimento delle funzioni arbitrali gli UU.G. devono indossare obbligatoriamente la divisa arbitrale prevista dalla D.A.C. e assegnata in dotazione.

### **ART. 29 – INCOMPATIBILITA'**

**29.1** L'attività di U.G. è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva. I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva vengono collocati in aspettativa dalla D.A.C. Al termine del mandato, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli UU.G..

**29.2** Per "altra" carica federale elettiva si intende ogni altra carica federale F.I.C.K. escludendo quella di componente della D.A.C.

### **ART. 30 – ASPETTATIVA**

**30.1** Sono collocati in aspettativa dalla D.A.C. i Giudici Arbitri che:

- ne presentino domanda per particolari motivi
- ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva
- non inviano la dichiarazione di disponibilità nei termini e modalità indicati dalla D.A.C.

**30.2** In ogni quadriennio l'aspettativa ha una durata di un anno solare, non frazionabile, e può essere prorogata per un ulteriore anno solare e non comporta maturazione di anzianità. I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva, per i quali l'aspettativa ha la durata prevista dalla carica rivestita, maturano un'anzianità pari alla durata della carica elettiva.

**30.3** Al termine dei periodi di aspettativa, la riammissione avviene in modo automatico dopo aver partecipato ad una fase di aggiornamento organizzata dalla D.A.C.. Qualora non venga ripresa l'attività, per scelta dell'interessato, si avrà la decadenza

- 30.4** L'aspettativa non può essere concessa agli Aspiranti Arbitri ed agli Arbitri.  
**30.5** Gli UU.G. collocati in aspettativa possono assistere alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

### **ART. 31 - DECADENZA**

- 31.1** Gli UU.G. decadono:
- a) per dimissioni, a far data dalla presa d'atto da parte della D.A.C..
  - b) per carenza dei requisiti o per la presenza dei motivi di impedimento previsti dal precedente art. 18, riscontrate dalla D.A.C..
  - c) per indisponibilità a riprendere l'attività arbitrale comunicata alla D.A.C. al termine del periodo massimo consentito di aspettativa.
  - d) per assenza ingiustificata a due gare nello stesso anno solare.
  - e) per indisponibilità a partecipare all'attività formativa di reinserimento nelle discipline quando queste rappresentano il totale delle abilitazioni.
- 31.2** Decadono infine dal Collegio gli UU.G., ad eccezione dei Giudici Arbitri Onorari che, salvo casi non sufficientemente motivati, non partecipano a due assemblee degli UU.G., anche non consecutive.
- 31.3** Delle motivazioni comunicate, non ritenute sufficienti dalla D.A.C., così come eventualmente della decadenza, deve essere data tempestiva comunicazioni di notifica all'interessato tramite raccomandata A/R o PEC.

### **ART. 32 - REINSERIMENTO NEL COLLEGIO**

- 32.1** Gli Arbitri ed i Giudici Arbitri decaduti non per fatti disciplinari, che fanno domanda di reinserimento nel Collegio, dopo un esame integrativo analogo a quello per il conseguimento dell'abilitazione di categoria, potranno - in caso di risultato positivo - essere reinseriti tra gli UU.G., con la seguente anzianità
- Arbitri: 1° anno Arbitro
  - Giudici Arbitri: 2° anno Arbitro
- Gli anni di decadenza non vengono conteggiati ai fini dell'anzianità. La riammissione è subordinata all'accettazione della D.A.C. ed alla ratifica del C.F..

## **GLI UFFICIALI DI GARA**

### **ART. 33 - DISCIPLINA**

- 33.1** La D.A.C., ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia per tutte le controversie rientranti nella loro specifica cognizione, in caso di comportamenti non ritenuti conformi ai principi dettati dal presente regolamento del Collegio, in particolare può contestare le seguenti infrazioni:
- aver mantenuto, nell'assolvimento del loro ruolo, un comportamento non consono ai principi di lealtà, rettitudine, moralità, imparzialità, terzietà, di rispetto alle norme e delle procedure previste dai regolamenti e dai codici di gara.
  - aver tenuto, nel corso di una manifestazione, un comportamento che può ledere l'immagine del Collegio.
  - aver mantenuto - durante lo svolgimento delle loro funzioni - nei confronti di UU.G., atleti, dirigenti federali e di società un comportamento non improntato ad adeguato spirito di collaborazione e alla risoluzione di conflitti e controversie.
  - assenza ad una gara a cui era stato convocato, senza aver attivato - nei tempi previsti - le comunicazioni e giustificazioni previste dalla normativa annualmente emanata dalla D.A.C..



*Alessandro Cherubini*

- aver raggiunto, senza motivata giustificazione, il campo di gara in ritardo o averlo abbandonato prima del termine delle gare senza autorizzazione dell'U.G. che dirige la giuria.
- aver partecipato, senza le preve autorizzazioni, a riunioni e/o competizioni canoistiche non indette dalla F.I.C.K..
- mancata compilazione del R.A. in forma chiara ed esauriente ed in conformità ai modi e tempi stabiliti dalla D.A.C.
- mancato invio, entro i termini stabiliti, della dichiarazione di disponibilità ad arbitrare
- non inviano la dichiarazione di disponibilità nei termini e modalità indicati dalla D.A.C.
- non aver indossato la divisa arbitrale secondo le istruzioni ricevute dalla D.A.C. e dall'U.G. incaricato di dirigere la giuria in quella manifestazione
- mancato rispetto, nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attribuzioni, del più assoluto riserbo e rilascio di pubbliche dichiarazioni senza autorizzazione della D.A.C.

tramite

- il RICHIAMO - biasimo formulato per iscritto
- l'ESONERO dall'attività arbitrale per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno
- segnalazione agli Organi di Giustizia Federali

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

- 34.1** Modifiche al presente Regolamento dovranno essere votate dall'assemblea degli UU.G., ed approvate dal C.F. e dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
- 34.2** Inoltre, al presente regolamento, potranno essere apportate variazioni che si rendessero necessarie con la revisione da parte della F.I.C.K. dello Statuto federale e del Regolamento Organico, nelle parti che interessano il Collegio.

### ART. 35 - NORMA TRANSITORIA

- 35.1** L'assemblea dà mandato alla D.A.C. di apportare le variazioni che si rendessero necessarie dopo le eventuali osservazioni pervenute dal C.F. e/o dal C.O.N.I., nonché quelle derivanti dalla revisione dello Statuto e del Regolamento Organico della F.I.C.K. nelle parti che interessano gli UU.G..
- 35.2** Le variazioni apportate dalla D.A.C. al presente regolamento, dovranno essere approvate dal C.F. e successivamente dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

### ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE

- 36.1** Il presente regolamento entra in vigore previa **approvazione** da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

*h*

*[Signature]*

